



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Segretariato Generale*

*per il tramite dell'Ufficio di Bilancio*

ROMA

#### RILIEVO

**Oggetto:** DPCM del 7 dicembre 2020 (prot. CdC n. 52393 del 14 dicembre 2020).  
Dott.ssa [REDACTED]. Conferimento di incarico dirigenziale di livello non  
generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, di  
coordinatore del *Servizio Segretariato del CIPE e comunicazione istituzionale*  
nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il provvedimento in oggetto, viene conferito alla dott.ssa [REDACTED]  
l'incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs.  
n. 165 del 2001, di coordinatore del *Servizio Segretariato del CIPE e comunicazione  
istituzionale* nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il conferimento dell'incarico consegue ad interpello dichiarato infruttuoso con  
riguardo alla valutazione dei dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come emerge dal verbale della Commissione di valutazione del 20 novembre  
2020, l'interpello, con riferimento all'unica domanda pervenuta dal dirigente della  
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. [REDACTED] è stato ritenuto infruttuoso,  
avendo il candidato conseguito un punteggio inferiore a 5 punti (4,3), che la Commissione  
aveva nella stessa seduta valutato quale soglia minima per il possesso dei pieni requisiti,  
tenuto conto degli esiti della valutazione per i dirigenti di ruolo della PCM in altra  
procedura di interpello per il medesimo posto.



CORTE DEI CONTI

Occorre, innanzitutto, osservare che il bando della procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto nulla stabiliva in ordine al conseguimento di un punteggio minimo per il possesso dei pieni requisiti per l'attribuzione dell'incarico.

La Commissione, nel verbale citato, nel riportare i requisiti richiesti dal bando (laurea magistrale o titolo equipollente; conoscenza in materia di organizzazione, funzionamento e attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e/o altri organismi analoghi, nonché di procedure giuridiche connesse alle suddette attività; esperienza in materia di redazione di atti normativi, di deliberazioni degli organismi collegiali e/o di atti programmatori; conoscenza e/o esperienza professionale in materia di cooperazione istituzionale tra diversi livelli di governo), ha attribuito punteggi via via decrescenti (1, 05, 0) idonei ad indicare, rispettivamente, il possesso pieno, parziale o nullo dei requisiti.

Analogamente, anche per i titoli preferenziali riportati nel bando (corsi di specializzazione o master di II livello; esperienza in qualità di rappresentante dell'amministrazione in contesti inter-istituzionali; conoscenza della lingua inglese o di altra lingua dell'Unione Europea), la Commissione ha attribuito punteggi via via decrescenti (0,8, 0,3, 0) idonei ad indicare, rispettivamente, il possesso pieno, parziale o nullo dei titoli preferenziali.

Occorre, pertanto, osservare che – a prescindere dalla circostanza che nella specie l'individuazione della soglia minima per il possesso dei pieni requisiti non è stata oggetto di determinazione nel bando – la fissazione, da parte della Commissione, successivamente alla presentazione delle domande, di un punteggio minimo pari a 5 non risponde comunque a criteri di ragionevolezza, giacché, escludendo i titoli preferenziali che in quanto tali non incidono sui requisiti per il conferimento dell'incarico, il punteggio ottenibile dal pieno possesso dei requisiti sarebbe stato nella circostanza pari a 4. Si tratta di elemento di rilievo questo, tenuto conto che la possibilità di conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 postula la previa valutazione di infruttuosità dell'interpello per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base di requisiti oggettivi risultanti dal bando, non potendo la Commissione integrare elementi essenziali che condizionano la valutazione di infruttuosità dell'interpello sulla base di criteri meramente empirici derivanti da circostanze di fatto emerse in occasione della valutazione delle candidature in altra procedura di interpello.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per la programmazione  
e il coordinamento della politica economica  
Il Capo Dipartimento*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPE 0000183 P-3.1.9  
del 15/01/2021



31476991

Al Dipartimento per il personale  
Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e  
politiche formative  
Servizio trattamento giuridico, reclutamento e  
mobilità  
Sede

AIPUBRRAC  
Servizio V riscontro atti organizzativi e atti  
relativi alle spese di personale.  
Sede

Oggetto: risposta al rilievo Corte dei Conti avverso il DPCM del 7 dicembre 2020 (prot. C.d.C. n. 52393 del 14 dicembre 2020)

Si riscontra la nota DIP 1311 del 13 gennaio 2021 con cui viene trasmesso il rilievo in oggetto, avanzato dall'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale avverso il DPCM del 7 dicembre 2020 (prot. C.d.C. n. 52393 del 14 dicembre 2020), con il quale è stato conferito alla dott.ssa [REDACTED], ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Servizio *Segretariato del CIPE e comunicazione istituzionale* del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).

L'Ufficio di controllo espone che, nel verbale del 20 novembre 2020, la Commissione, incaricata di valutare le manifestazioni di interesse pervenute in relazione alla relativa procedura di interpello per il conferimento dell'incarico predetto, "nel riportare i requisiti richiesti dal bando, ha attribuito punteggi, via via decrescenti, (1, 0.5, 0) idonei ad indicare rispettivamente il possesso pieno, parziale o nullo dei requisiti" e che analogamente la Commissione, anche per i titoli preferenziali riportati nel bando, ha attribuito punteggi via via decrescenti (0.8, 0.3, 0) idonei ad indicare rispettivamente il possesso pieno, parziale o nullo dei titoli preferenziali; l'Ufficio ha quindi evidenziato come la Commissione abbia valutato quale soglia minima per il possesso dei pieni requisiti il punteggio di 5,0, ritenendo di conseguenza infruttuoso l'interpello per l'unico dirigente del ruolo della Presidenza partecipante (valutato con il punteggio di 4,3).

Il predetto Ufficio di controllo rileva, in primo luogo, che il criterio adottato dalla Commissione, inteso alla fissazione di una soglia minima per il possesso dei requisiti, non era previsto nel bando. Di conseguenza, la valutazione di "infruttuosità" dell'interpello per i candidati appartenenti ai ruoli della

MM

Presidenza del Consiglio dei ministri, condizione necessaria ai fini del conferimento di un incarico a candidati appartenenti ad altre amministrazioni, sarebbe avvenuta non con il supporto di requisiti oggettivi risultanti dal bando, ma tramite l'individuazione della predetta soglia minima, considerata quale "elemento integrativo" e sulla base di "criteri meramente empirici derivanti da circostanze di fatto emerse in occasione della valutazione delle candidature di altra procedura di interpello".

Ciò premesso, si deve preliminarmente rilevare che la direttiva 3 giugno 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri, che fissa i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali in Presidenza, individua criteri generali ai fini dell'attribuzione degli incarichi, atti a favorire la più ampia partecipazione alle procedure. Al riguardo, va evidenziato che la complessiva procedura di individuazione del dirigente risulta improntata, nei diversi momenti procedurali di cui si compone, fondamentalmente a due criteri ispiratori: quello della massima partecipazione, quanto alla "apertura" ed alla "latitudine" dell'interpello; quella dell'individuazione della migliore e più adeguata professionalità, quanto all'individuazione specifica del soggetto chiamato ad assumere l'incarico conferendo. Ciò si desume, oltre che dal principio di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., e dall'intero quadro normativo vigente in materia di preposizioni dirigenziali, dall'espressa lettera della predetta direttiva, che consente il ricorso a professionalità esterne al ruolo della Presidenza nel solo caso di "eventuale insussistenza" o "indisponibilità", non già di dirigenti di detto ruolo partecipanti all'interpello medesimo, ma delle "professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico tra i dirigenti di ruolo della Presidenza" (art. 3, comma 3, della Direttiva). Il *favor participationis*, dunque, lungi dal costituire una sorta di automatica predilezione per gli interni si traduce, nella sistematica della direttiva incarichi, nella necessità di identificare il candidato più idoneo a ricoprire quel posto *in concreto*, non in astratto, cioè relativamente alle caratteristiche professionali ed esperienziali richieste per la specifica posizione da ricoprire, essendo la positiva valutazione dei *curricula* espressamente ricondotta alla specifica e concreta sussistenza, in capo agli aspiranti, delle "professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico" (cfr. anche l'art. 6, comma 2, della direttiva).

La direttiva 3 giugno 2020, in altri termini, fa proprio l'orientamento espresso più volte dalla stessa Corte (cfr., ad esempio, la deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV del 5 febbraio 2016 - Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato) in base al quale: "Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall'effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in assenza delle procedure valutative in quanto il suddetto procedimento appare effettuato al duplice scopo di contemperare sia l'interesse dell'Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato da questa Sezione con delibere nn. 21/2010/PREV; 3/2013/PREV; 25/2014/PREV".

In considerazione della delicatezza dell'incarico oggetto dell'interpello *de quo* — e valutandone le specifiche peculiarità —, la Commissione ha ritenuto del tutto ragionevolmente di attribuire particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui ai punti 3) e 4) dell'interpello (rispettivamente: *esperienza in materia di redazione di atti normativi, di deliberazioni degli organismi collegiali e/o di atti programmatori e conoscenza e/o esperienza professionale in materia di cooperazione istituzionale tra diversi livelli di governo*) in quanto *core competence* che connotano l'incarico da conferire. A tal fine, si evidenzia, infatti, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica adotta deliberazioni dal rilevante profilo tecnico-giuridico e che lo stesso è un organo collegiale, la cui attività prevede *in re ipsa* un raccordo e coordinamento continuo con le Amministrazioni che lo compongono. Tali funzioni risultano, per il caso di specie e non con valenza generale, determinanti in ordine all'identificazione specifica della figura dirigenziale di coordinamento amministrativo delle attività relative.

Peraltro, quanto alla valutazione dei partecipanti dell'interpello, giova ricordare che la direttiva incarichi, al fine, esplicitato nelle premesse, della valorizzazione delle professionalità dei dirigenti, stabilisce che le manifestazioni di interesse, "i relativi *curricula* e gli altri elementi eventualmente comunicati dagli interessati" siano esaminati dal Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo interessato, "anche tramite una Commissione appositamente nominata" (art. 6, comma 1, della direttiva). Da tale disposizione emerge evidentemente la natura unitaria del processo di valutazione, che *uno acto* riguarda le manifestazioni di interesse, i *curricula* e tutti gli altri elementi eventualmente comunicati dagli interessati, nell'ottica dell'individuazione, necessariamente con valutazione omnicomprensiva, della effettiva professionalità ed attitudine del dirigente a ricoprire l'incarico conferendo.


Emerge altresì dagli atti che questo Dipartimento, con l'OdS n. 27/2020, ha prescelto la via della massima trasparenza e della più ponderata valutazione, predisponendo un'apposita commissione di valutazione che, peraltro, ha predeterminato il "peso" di ciascun criterio di valutazione, addivenendo così a giudizi individuali analitici, confrontabili e ragionevolmente giustificati, come s'è detto, in relazione all'incarico oggetto di interpello (mentre la direttiva, come s'è parimenti detto, ammetterebbe anche valutazioni più sintetiche).

In tale ottica, quanto più specificamente all'individuazione di una soglia minima di punteggio attestante l'idoneità a svolgere l'incarico, con essa si è inteso rappresentare, in modo rafforzativo e non esclusivo e quindi in modo ragionevole e non discriminatorio, la **necessità del possesso pieno** proprio dei requisiti richiesti dall'interpello, senza che tale elemento, afferente strutturalmente alla valutazione intrinseca del profilo dell'aspirante, possa essere inteso nei termini di una sorta di preliminare soglia di sbarramento, alla stregua di una procedura preselettiva; ciò, lo si evidenzia ulteriormente, in considerazione della delicatezza e della specificità dell'incarico posto ad interpello e della necessaria omnicomprensività della valutazione individuale. Al riguardo, giova rilevare, peraltro, che la specifica soglia individuata, afferente alla valutazione dei *curricula* e giustificata dalla specificità dell'incarico conferendo, risulta correttamente raggiunta a tale funzione specifica, dato che ben due (33,3%) dei partecipanti la superano.

Inverò, come emerge dal verbale della seduta della commissione e dalla griglia dei punteggi allegata al verbale medesimo, il candidato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio **non presentava comunque un possesso pieno, ma solo parziale, di tutti i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico;** per tale ragione, la Commissione, nel valutare i candidati per il conferimento di quello specifico incarico, ha ritenuto opportuno seguire il criterio dell'eccellenza curriculare, data l'importanza e la delicatezza delle funzioni oggetto dell'incarico da conferire.

Ciò posto, si confida nell'accoglimento delle osservazioni che precedono ai fini dell'apposizione del visto al DPCM del 7 dicembre 2020, con il quale è stato conferito alla dott.ssa [REDACTED], ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Servizio Segretariato del CIPE e comunicazione istituzionale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Mario Antonio Scino





CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA -  
0052393 - Ingresso - 14/12/2020 - 13:06

*Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA  
POLITICA ECONOMICA  
UFFICIO SEGRETARIATO DEL CIPE E COORDINAMENTO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - sottoscritto in data 4 agosto 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 20, relativo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2020-2022;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2015 come modificato dal decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2019, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2020, con il quale è stato conferito al dott. [REDACTED] l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio Segretariato del Cipe e coordinamento generale nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA  
POLITICA ECONOMICA  
UFFICIO SEGRETARIATO DEL CIPE E COORDINAMENTO GENERALE

VISTA la pubblicazione in data 3 novembre 2020 dell'interpello per la copertura dell'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio I Segretariato del Cipe e comunicazione istituzionale, nell'ambito dell'Ufficio Segretariato del Cipe e coordinamento generale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

CONSIDERATO che, in esito al predetto interpello è stata individuata la dott.ssa Laura Palladino, appartenente ai ruoli del Ministero dello Sviluppo economico, quale dirigente in possesso dei requisiti richiesti per la copertura dell'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio I Segretariato del Cipe e comunicazione istituzionale, nell'ambito dell'Ufficio Segretariato del Cipe e coordinamento generale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTE le note prot. DIPE 6302 del 18 novembre 2020 e prot. DIPE 6372 del 20 novembre 2020, con le quali è stato comunicato il suddetto esito al Dipartimento per il personale e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DIP 44534 del 27 novembre 2020 con la quale, riscontrata l'osservanza dei criteri generali di affidamento degli incarichi dirigenziali indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, ed accertata, altresì, la sussistenza della disponibilità del posto nel contingente percentuale relativo agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri a dirigenti di altre amministrazioni, è stato richiesto al Ministero dello sviluppo economico il collocamento in posizione di comando della dott.ssa [REDACTED] ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio I Segretariato del Cipe e comunicazione istituzionale nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTA la nota prot. n. 0037691 del 4 dicembre 2020, del Ministero dello Sviluppo economico, concernente il nulla osta al collocamento in posizione di comando della dott.ssa [REDACTED] presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento del suddetto incarico dirigenziale di livello non generale;

RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle capacità professionali possedute, nonché alle notevoli esperienze maturate, di conferire alla dott.ssa [REDACTED] l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio I Segretariato del Cipe e comunicazione istituzionale, nell'ambito dell'Ufficio Segretariato del Cipe e coordinamento generale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

CONSIDERATO che, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA  
POLITICA ECONOMICA  
UFFICIO SEGRETARIATO DEL CIPE E COORDINAMENTO GENERALE

alle prescrizioni degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'incarico;

CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con contratto individuale sottoscritto dalla dott.ssa [REDACTED] in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - sottoscritto in data 4 agosto 2010;

## DECRETA

### Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 *bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa [REDACTED] dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dello Sviluppo economico, è conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio Segretariato del Cipe e comunicazione istituzionale, nell'ambito dell'Ufficio Segretariato del Cipe e coordinamento generale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

### Art. 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, la dott.ssa [REDACTED] dovrà:

- a) supportare il direttore nell'organizzazione delle attività connesse ai lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con particolare attenzione alla gestione della documentazione relativa agli atti ufficiali del Comitato, alla cura degli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del CIPE;
- b) supportare il direttore nelle attività connesse all'iter amministrativo delle deliberazioni del Comitato;
- c) curare in particolare, in coordinamento con i servizi degli uffici istruttori, il perfezionamento dei testi delle delibere, con particolare riguardo al drafting normativo e la sottoscrizione delle stesse
- d) curare l'inoltro delle deliberazioni alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alle altre forme di pubblicità;
- e) curare la predisposizione dei verbali delle riunioni preparatorie e delle sedute del Comitato.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA  
POLITICA ECONOMICA  
UFFICIO SEGRETARIATO DEL CIPE E COORDINAMENTO GENERALE

- f) monitorare le innovazioni normative nelle materie di competenza del DIPE e del CIPESS e supportare il direttore dell'ufficio sulla definizione di proposte e/o modifiche normative

### Art. 3

(Incarichi aggiuntivi)

La dott.ssa [redacted] dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali incarichi conferiti dall'amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o comunque in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente.

### Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di cui all'articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

### Art. 5

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa [redacted] in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale stipulato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 7 dicembre 2020

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO  
SEGRETARIATO DEL CIPE E  
COORDINAMENTO GENERALE  
dott. Luca Marcello Sada

IL DIRIGENTE

IL REVISORE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3819

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RICONTR

DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

IL REVISORE

Fio Bellini

IL DIRETTORE GENERALE

18 GEN. 2021

107